



COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

Copia di Atto del Consiglio Comunale

Sant'Angelo in Pontano

Li 18-11-1980

N. 125 del Reg.

OGGETTO:

Approvazione regolamento polizia rurale.

Prot. 2348 li 1-12-1980

L'anno millenovecento **ttanta**, il giorno **diciotto** del mese di **novembre** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **straordinaria** in **prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **pubblica** risultano presenti e assenti i consiglieri:

	Pres	Ass.		Pres	Ass.
1 MARTORELLI Mario	SI		11 BOMPADRE Aprilia	SI	
2 NAFISSI Fabio	SI		12 MOGLIANETTI Giuliano	SI	
3 LUCCERINI Benito	SI		13 ANITORI Franco	SI	
4 MASSUCCI Sandro		SI	14 ERMINI Nicola	SI	
5 MARCELLI Paolo	SI		15 COSTANTINI Renato		SI
6 CALVÀ Attilio		SI			
7 COSTANTINI Giovanni	SI				
8 CARDARELLI Flavio	SI				
9 MARTORELLI Enzo	SI				
10 PELOSI Venanzo Mario	SI				

PRESENTI N. **12** ASSENTI N. **3**

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Assiste il Sig. **Dr. Lorenzo Cerquetella**

Segretario Comunale

Assume la Presidenza il **Dr. Proc. Mario Martorelli.**

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: **Martorelli Enzo-Moglianetti Giuliano-Franco Anitori.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto opportuno dotare il Comune di un regolamento comunale di Polizia Rurale;

Su proposta dell'apposita Commissione Consiliare;

A voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Adottare l'allegato Regolamento Comunale di Polizia rurale;

TITOLO I°-NORME GENERALI

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Con il presente regolamento sono disciplinate le materie indicate dal 1°art. 110 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale ~~xxx~~ approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n.297.

ART. 2-SCOPI DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la cultura Agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

ART.3-AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale esclusi i seguenti centri abitati:

ZONE: Urbane-Artigianali-Attrezzature collettive, residenziali in genere come individuate nel Programma di Fabbricazione vigente;

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Urbana.

ART.4-INCARICATI DELLA VIGILANZA.

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art.221 del Codice di Procedura Penale.

ART.5-OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA/

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti a deterioramento saranno venduti, ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune, a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità dalla procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziaria.

TITOLO II°-NORME PARTICOLARI.

CAPO I°-COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI ESISTENTI SUI BENI PRIVATI.

ART.6-COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI.

Si dà atto che, nel territorio comunale, non esistano "comunioni generali sui beni privati".

CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO FURTI CAMPESTRIART. 7 DIVIETO DI PASCOLO.

IL pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

E' Vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Il pascolo delle pecore e delle capre è permesso dal 1° ottobre al 31 Marzo.

ART. 8- CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI.

Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

ART. 9- PASCOLO ABUSIVO.

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

ART. 10- CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI.

Il Bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

ART. 11- Pascolo NOTTURNO.

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbe derivare alle proprietà circostanti.

ART. 12- TRANSITO DEL BESTIAME.

Coloro che, estranei al Comune, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, nè soffermarsi all'aperto, nè lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

ART. 13- DIFESA DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ORDINE E DELLA MORALE PUBBLICA.

E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 C.P., in crudeltà verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 14-OSSERVANZA DELLE LEGGI.

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale del Comune si devono osservare le disposizioni del regolamento pel godimento in natura di beni.

ART. 15-FURTI CAMPESTRI.

Gli agenti di polizia sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sè strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

CAPO III°

DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETA' PRIVATE.

ART. 16-DIVIETO DI PASSAGGIO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI.

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'articolo 637 del Codice Penale.

ART. 17-ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO.

Il Diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

CAPO IV-MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE.

ART. 18-RINVIO.

La materia trova disciplina nelle leggi e nei regolamenti generali.

CAPO V-DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI.

Art. 19-DIVIETO DI SPIGOLATURA.

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta dagli agenti.

ART. 20-FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE.

I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

ART. 21-CARTELLI INDICATIVI PER ESCHE AVVELENATE.

Qualora su determinati terreni venissero effettuati trattamenti con sostanze venefiche o comunque pericolose di protezione agricola, la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il confine del terreno medesimo.

CAPO VI-DELLE STRADE VICINALI.

ART. 22-RINVIO.

La materia trova disciplina:

-Nella legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, Artt. 51, 52, 53e 54;

-Nel D.L. luogotenenziale 1° settembre 1918, n.1446, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.473;

-Nella legge 12 febbraio 1958, n.126;

ART.23-DIVIETO DI ALTERAZIONE.

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.

L'Area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

ART.24-ESPURGO DEI FOSSI.

I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'articolo 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

ART.25- POTATURA DELLE SIEPI.

I Proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive coltivate a crescita spontanea in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

ART.26-ARATURA TERRENI ADIACENTI STRADE.

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regola capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle siepi e dei fossi.

ART.27-OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE.

E' proibito di deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.

I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette laterali alle strade stesse.

E' vietato far affluire nelle cunette stradali (comunali vicinali che siano) l'acqua sia piovana che gli scoli o scariche provenienti da fondi privati. Eventuali convogliamenti sulle cunette o tombini delle strade comunali e vicinali dovranno essere autorizzate dal Comune.

ART.28-ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE.

Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

CAPO VII°-CONSERVAZIONE DELLE STRADE.

ART.29-RINVIO.

La materia è compiutamente disciplinata:

A) Dal codice della strada: T.U. 8 dicembre 1933, n.1740 per la parte rimasta in vigore; -T.U. 15 giugno 1959, n.393;

B) Dal regolamento 30 Giugno 1959, n.420;

CAPO VIII°

DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI, ECC. NOCIVI ALL'AGRICOLTURA.

ART. 30-RINVIO.

La materia trova compiuta disciplina:

- Nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
- Nel regolamento di polizia veterinaria 10 giugno 1955, n. 854.

ART. 31-

RINVIO.

La materia trova compiuta disciplina:

- Nel R.D. 9 maggio 1929, n. 994;
- Nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
- Nella legge 16 giugno 1938, n. 851 (centrali latte);
- Nel regolamento di polizia veterinaria 10 giugno 1955, n. 854;
- Nel D.M. 15 giugno 1959 (importazione prodotti latte).

CAPO IX°-PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE.

CAPO X°-DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI.

ART. 32-DIVIETO DI APPICCARRE FUOCO.

Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie a distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, è vietato di far fuoco, nei campi e nei boschi, alle stoppie prima del 30 agosto.

Per le trasgressioni trova applicazione l'art. 59 del T.U. di pubblica sicurezza con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 33-SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI.

In caso d'incendi, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del Codice Penale.

CAPO XI°-CULTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME.

ART. 34-DISCIPLINA E LIMITAZIONI.

Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali culture o allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o culture medesime e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione.

TITOLO III°-NORME FINALI.

ART. 35-ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, modificato con l'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contengono le stesse materie nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio, dall'Autorità Comunale.

Copia del presente regolamento è sempre visibile nell'Ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico.

ART. 36 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tutte le trasgressioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali saranno accertate e punite a norma degli artt. 106-107-108-109 e 110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383, con le modifiche apportate dall'art. 9 della legge 9 Giugno 1947, n. 530.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

Prof. Fabio Nafissi

Proc. Mario Martorelli

Er. Lorezno Cerquetella

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo invio al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Sant'Angelo in Pontano, li

3 DIC. 1980

Il Segretario Comunale



f.to

La presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Dalla Residenza Municipale, li

3 DIC. 1980

Visto: IL SINDACO



Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune dal giorno
al giorno e che contro la medesima nessun reclamo ed op-
posizione è stato presentato

Sant'Angelo in Pontano, li

Il Segretario Comunale

f.to

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 20 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Macerata - ai sensi dell'art. 59 della legge 10-2-1953 n. 62.

Sant'Angelo in Pontano, li

Il Segretario Comunale

REGIONE MARCHE - COMITATO DI CONTROLLO SEZIONE SPECIALE DI MACERATA

Prot N. 29079/2-80

Macerata li 19.3.1981

Esaminato senza rilievi ai sensi degli artt. 59 e 60 della legge 10-2-1953 n. 62 nella seduta del 19.3.1981

p. c. c. Il Segretario

IL PRESIDENTE

f.to PASCucci